

ACCORDO TRA LA REGIONE PIEMONTE E IL MINISTERO DELL'INTERNO -
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA
CIVILE (DENOMINATO "ACCORDO DI PROGRAMMA" AI SENSI DELL'ARTICOLO 9
D.LGS. 177/2016) IN MATERIA DI LOTTA ATTIVA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI

TRA

la Regione Piemonte (C.F. n. 80087670016), rappresentata, per gli aspetti di competenza, dal Direttore competente della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica, Gabriella GIUNTA;

E

il Ministero dell' Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile (C.F. 80219290584) rappresentato, per gli aspetti di competenza, dal Prefetto di Torino Claudio PALOMBA e dal Direttore Regionale VVF del Piemonte Antonio LA MALFA;

VISTI

il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di **riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche**", al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217";

il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, introduttivo del Codice della Protezione Civile;

il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante "Disposizioni in materia di **razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato**, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di **riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche**", con particolare riferimento agli articoli 9 e 18, e s.m.i.;

l'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici";

la legge 7 agosto 2012, n. 131, "conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 20 giugno 2012, n. 79, recante misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e di altre strutture dell'**Amministrazione dell'interno**, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa";

il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante "Ordinamento del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n.252";

la legge 27 dicembre 2006, n. 296, "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", con particolare riferimento all'articolo 1, comma 439;

il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni

ed ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229;

la legge 21 novembre 2000, n. 353, recante “Legge - quadro in materia di incendi boschivi”;

la legge 8 agosto 1995, n. 339 e s.m.i., recante “Conversione in legge del decreto-legge 10 luglio 1995, n. 275, recante disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale”;

la legge 10 agosto 2000, n. 246, “potenziamento del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco” e s.m.i., con particolare riferimento all’articolo 17;

il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni e integrazioni, di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, che ha conferito alle Regioni la competenza in materia di incendi boschivi;

la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i., con particolare riferimento all’articolo 15;

il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 2013, n. 40, “Regolamento recante disciplina del trasferimento della flotta aerea antincendio della protezione civile al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, a norma dell'articolo 7, comma 2-bis, della legge 21 novembre 2000, n. 353”;

il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, “regolamento di servizio del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”, con particolare riferimento all’articolo 84;

il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314 e s.m.i., “Regolamento recante individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco”;

il decreto del Ministro dell’Interno 12 gennaio 2018, di concerto con il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica **amministrazione** ed il Ministro dell’Economia e delle Finanze istitutivo del servizio antincendio boschivo del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco;

l’Accordo quadro nazionale (di seguito AQN) regolante i rapporti convenzionali tra il Ministero dell’Interno e le Regioni, ai sensi dell’articolo 4 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi”, approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 4 maggio 2017 repertorio n. 62/CSR;

l’articolo 3 del decreto legge 10 luglio 1995, n. 275, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 339, che prevede la possibilità per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di stipulare con le regioni convenzioni per l’utilizzo di personale e mezzi per fronteggiare incendi boschivi sul territorio nazionale;

la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 2020 “Definizione, funzioni,

formazione e qualificazione della direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi”;

il **protocollo** d'intesa tra l'Arma dei Carabinieri e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sottoscritto in data 5 aprile 2017;

il protocollo d'intesa per le attività di antincendio boschivo per le aree protette statali tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Arma dei Carabinieri e il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, sottoscritto in data 9 luglio 2018;

la legge regionale del Piemonte 4 ottobre 2018 n. 15 “Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi)”;

la nota n. 7709 del 9 aprile 2021 del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile che approva lo schema di accordo tra la Regione Piemonte e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per l'impiego di personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco del Piemonte, nell'ambito delle competenze regionali, di cui alla legge 353/2000;

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 9-3148 del 30.04.2021, che approva lo schema di accordo di programma (di seguito accordo) tra la Regione Piemonte e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per l'impiego di personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco del Piemonte, nell'ambito delle competenze regionali, di cui alla legge 353/2000;

PRESO ATTO CHE

in applicazione dell'art. 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), il Ministro dell'Interno, con decreto ministeriale del 18 luglio 2007, ha conferito, in via generale, delega ai Prefetti per la stipula di convenzioni con le Regioni e gli Enti Locali, finalizzate alla realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di soccorso tecnico urgente e per la sicurezza dei cittadini, in materie di competenza del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, che prevedono la contribuzione logistica, strumentale o finanziaria delle Regioni stesse e degli enti locali;

è essenziale, ai fini della sicurezza collettiva, proseguire la collaborazione prevista dalla legge 353/2000 in materia di antincendio boschivo anche in relazione al principio costituzionale di tutela del patrimonio paesaggistico, naturalistico ed ambientale.

PREMESSO CHE

l'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 e s.m.i. prevede che, ferme restando le attribuzioni delle Regioni e degli enti locali, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono attribuite le seguenti competenze del Corpo forestale dello Stato in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi:

a) concorso con le regioni nel contrasto degli incendi boschivi con l'ausilio di mezzi da terra e aerei nelle attività di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353, sulla base di accordi di programma;

b) **coordinamento** delle operazioni di spegnimento, d'intesa con le regioni, sulla base di accordi di programma, anche per quanto concerne l'impiego dei gruppi di volontariato antincendi (AIB);

c) partecipazione alla struttura di coordinamento nazionale e a quelle regionali;

c-bis) espressione, per la parte di competenza, dei pareri di cui all'articolo 8 della legge 21 novembre 2000, n. 353.

CONSIDERATO CHE

la Regione Piemonte ed il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in relazione alla diffusione dei rischi presenti nella regione attribuiscono il massimo interesse alla realizzazione dell'obiettivo di una efficace azione di lotta attiva agli incendi boschivi, a tutela del patrimonio boschivo, della pubblica incolumità e del tessuto economico e sociale delle zone interessate;

la Regione Piemonte nel quadro di un concorso nelle attività di lotta attiva agli incendi boschivi riconosce il valore dell'apporto del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, quale istituzione dello Stato di cui all'articolo 7 della legge 353/2000;

la Regione Piemonte ritiene necessario l'apporto del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nella lotta attiva agli incendi boschivi, nello specifico per quanto concerne la gestione ed il coordinamento tecnico operativo della Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP), prevista all'art. 7 della Legge quadro sugli incendi boschivi (legge 21 novembre 2000, n. 353), il coordinamento delle operazioni di spegnimento a terra, nonché la direzione delle operazioni di spegnimento aereo degli incendi boschivi, attraverso l'impiego di mezzi statali e regionali;

la Regione Piemonte per l'attività di concorso alla lotta attiva agli incendi boschivi, nonché per la sua partecipazione al Sistema AIB regionale intende attribuire, nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio, delle risorse finanziarie al Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

la Regione Piemonte ed il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco potranno sviluppare forme di collaborazione per interventi in ambito nazionale e/o nell'ambito della partecipazione al meccanismo unionale di protezione civile, secondo quanto previsto dall'art. 29 del Codice di protezione civile, anche attraverso la costituzione di moduli misti, in materia di incendi boschivi.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 Oggetto e finalità

1. Le premesse di cui sopra fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo che ha come finalità lo sviluppo dei rapporti tra la Regione Piemonte ed il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile al fine di rafforzare e rendere sempre più efficace il sistema antincendio boschivo nella Regione Piemonte in applicazione di quanto citato in premessa.

2. Il presente accordo, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 177/2016, regola i rapporti tra la Regione Piemonte (di seguito denominata "Regione") ed il Ministero dell'Interno – Corpo Nazionale

dei Vigili del Fuoco (di seguito denominato "Corpo"), per il tramite della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco del Piemonte (di seguito denominata Direzione Regionale VV.F.), ai fini del concorso del Corpo nelle attività di lotta attiva di cui all'articolo 7 della legge 21 novembre 2000, n. 353, nell'ambito del sistema regionale antincendio boschivo.

3. Per l'attuazione degli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi la Regione Piemonte prevede, attraverso il piano regionale per la **programmazione** delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, il concorso del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

4. Nell'ambito dello svolgimento delle attività oggetto del presente accordo il personale dei Vigili del Fuoco resta alle esclusive dipendenze e farà riferimento al Comando di appartenenza e alla Direzione Regionale VV.F. Piemonte.

Articolo 2 Indirizzi tecnico operativi

1. Le modalità tecniche ed operative delle attività oggetto del presente accordo sono stabilite e concordate dalle parti con gli *indirizzi tecnico operativi* vigenti.

2. In tali indirizzi trova disciplina il coordinamento a terra delle attività di contrasto agli incendi boschivi, la direzione tecnica delle operazioni di spegnimento aereo e la gestione e il coordinamento tecnico operativo della SOUP.

3. Tali indirizzi sono revisionabili e potranno essere modificati, secondo necessità, tramite l'intervento di un Comitato composto da rappresentanti in numero paritetico della Regione, della Direzione Regionale VV.F. Piemonte, del Corpo Volontari Antincendi Boschivi, nonché dell'Arma dei Carabinieri limitatamente alle competenze attribuitegli dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 e secondo i previ eventuali accordi presi con la Regione.

Articolo 3 Attività di concorso del Corpo Nazionale VV.F. nella lotta attiva agli incendi boschivi

1. Alla Direzione Regionale VV.F. per il Piemonte, nel quadro delle attività di concorso del Corpo Nazionale VV.F. nella lotta attiva agli incendi boschivi, sono affidate:

a) la gestione ed il coordinamento tecnico operativo della Sala Operativa Unificata Permanente (di seguito SOUP), prevista all'art. 7 della Legge quadro sugli incendi boschivi (legge 21 novembre 2000, n. 353), attraverso la Sala Operativa Regionale (SOR), che si atterrà, nell'ambito delle materie oggetto di Convenzione, alle direttive generali emanate dalla Regione e concordate con la Direzione Regionale VV.F.;

b) il **coordinamento** delle operazioni di spegnimento a terra degli incendi boschivi; sulla base degli Indirizzi tecnico operativi vigenti;

c) la direzione delle operazioni di spegnimento aereo degli incendi boschivi, attraverso l'impiego dei mezzi statali e regionali, effettuata tramite l'impiego di personale DOS VV.F.

2. Il servizio per le attività di cui al comma 1 sarà articolato secondo le modalità concordate tra le parti in sede di Commissione paritetica di cui all'articolo 13 del presente accordo.

Articolo 4

Istituzione e gestione della Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP)

1. La SOUP, di cui all'art. 6 della L.R. 15/2018, è collocata presso la sala operativa regionale VV.F. (SOR) della Direzione Regionale VV.F. del Piemonte. Nei periodi di dichiarazione di alta pericolosità di incendi boschivi la SOUP si intende attivata.
2. La Direzione Regionale VV.F. per il Piemonte curerà la gestione ed il coordinamento tecnico della Sala. Sulla base di quanto previsto dagli Indirizzi tecnico operativi e dalle modalità di attivazione in essi contenute, la Direzione Regionale VV.F. per il Piemonte, richiede la presenza in SOUP di personale delle altre componenti del Sistema regionale di lotta attiva agli incendi boschivi (Regione Piemonte, Corpo Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte e Comando Regione Carabinieri Forestale "Piemonte"), per il quale saranno disponibili idonee postazioni.
3. Il servizio sarà articolato secondo le modalità concordate tra le parti in sede di Commissione paritetica di cui all'articolo 13 del presente accordo.

Articolo 5

Direzione delle operazioni di spegnimento

1. Le operazioni di spegnimento saranno coordinate dal più alto in grado del personale VV.F. presente sul luogo dell'incendio, secondo la procedura ICS-DOS prevista dagli indirizzi tecnico-operativi di cui all'articolo 2.
2. Le operazioni di spegnimento aereo saranno dirette da personale DOS VV.F. appositamente formato presente sul posto.
3. La Direzione Regionale VV.F. per il Piemonte, nel rispetto dell'ordinamento e dei vincoli contrattuali, si impegna a incrementare progressivamente il numero in organico di DOS VV.F.
4. Il servizio sarà articolato secondo le modalità concordate tra le parti in sede di Commissione paritetica di cui all'articolo 12 del presente accordo.

Articolo 6

Obblighi di collaborazione

1. Le parti si impegnano a collaborare nei seguenti ambiti:
 - scambio di informazioni e di dati relativi agli incendi boschivi verificatisi nel territorio piemontese;
 - raccolta ed elaborazione dei dati statistici riguardanti gli incendi boschivi;
 - iniziative di divulgazione dell'attività AIB, rivolte a tutti gli organi di comunicazione;
 - attività di promozione, di **sensibilizzazione** e di educazione ambientale sul tema degli incendi boschivi, rivolte alla popolazione;
 - eventuale partecipazione a commissioni ed organi collegiali regionali, previsti dalle vigenti leggi in materia di incendi boschivi;
 - iniziative, concordate tra le parti, volte a migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità del Sistema AIB nella regione Piemonte, ivi comprese attività di aggiornamento ed esercitative anche congiunte.

2. La Regione Piemonte si impegna, inoltre:

- a. a garantire alla SOUP l'accesso agli strumenti cartografici e previsionali utili per l'attività AIB, resi disponibili dalle strutture regionali e da quelle degli enti collegati, nonché la messa a disposizione di banche dati territoriali e di elementi di conoscenza del territorio (relativi, ad esempio, alla presenza di vasche ed invasi, di pertinenza regionale, per il rifornimento idrico dei mezzi e dei punti di atterraggio per aeromobili ad ala rotante).
- b. a intraprendere un percorso per migliorare, ai fini della sicurezza e dell'efficacia delle operazioni, l'accesso alla rete radio regionale in modo da garantire efficienti comunicazioni con le altre componenti del Sistema AIB e di protezione civile.

Articolo 7

Oneri a carico della Regione

1. La Regione Piemonte, per l'attività di concorso alla lotta attiva agli incendi boschivi, di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353, svolta ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 177/2016 dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e per la partecipazione del Corpo al Sistema AIB regionale, si impegna a stanziare le risorse finanziarie in favore Ministero dell'Interno -Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, nei limiti degli stanziamenti iscritti sui competenti capitoli del bilancio regionale approvati con legge regionale.
2. In prima applicazione si concorda un importo di 300.000 euro annui, quale contributo finanziario minimo annuale – incrementabile – per il concorso del Corpo nelle attività di cui al presente Accordo.
3. In caso di particolari emergenze e/o di disponibilità di bilancio, resta salva la possibilità da parte della Regione di incrementare ulteriormente nel corso delle annualità le risorse per il potenziamento del servizio di concorso del Corpo alle attività di lotta attiva antincendio boschivo.
4. In assenza di stanziamenti di bilancio da parte della Regione e/o in caso di mancata **corresponsione** dell'assegnazione finanziaria minima annuale, la Direzione Regionale VV.F., sarà esonerata dagli obblighi di svolgimento di attività scaturenti dal presente accordo, ferma restando la **corresponsione** della quota relativa all'attività effettivamente svolta fino al momento della cessazione.

Articolo 8

Modalità di versamento.

1. Nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio, la Regione, per il concorso del Corpo nelle attività di lotta attiva di cui al presente Accordo, nell'ambito del sistema regionale antincendio boschivo, si impegna a versare al Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso Pubblico e della Difesa Civile - un importo minimo annuale pari ad Euro 300.000,00 (trecentomila/00) per ciascun anno del triennio 2021-2023, per un totale complessivo minimo di versamenti al termine del triennio di Euro 900.000,00 (novecentomila/00).

2. Il versamento dell'importo minimo di Euro 300.000,00 (**trecentomila/00**) andrà effettuato annualmente, al più tardi entro la data del 30 novembre.

3. La Regione Piemonte si impegna, per la partecipazione del Corpo al sistema di AIB regionale e, in particolare, per l'impiego del personale del Corpo per le attività di cui all'articolo 7 del presente accordo, a versare annualmente al Ministero dell'Interno nell'apposito capitolo di entrata n. 2439 - capo XIV - articolo 11 con causale "Versamento da parte delle Regioni, degli Enti locali e di altri Enti pubblici o privati degli importi previsti dalle convenzioni stipulate dagli stessi con il Ministero dell'Interno nell'ambito dei compiti istituzionali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco", presso la Tesoreria dello Stato:

- una somma a titolo di anticipazione pari almeno al 50% dell'importo complessivo delle risorse destinate entro il 30 Giugno;
- nel caso di avvenuto versamento di una anticipazione entro il 30 Giugno dell'anno in corso, la somma rimanente a titolo di saldo nel periodo compreso fra l'1 ed il 30 Novembre;
- superata la data del 30 giugno senza che il versamento dell'anticipazione sia stato possibile, la Regione Piemonte avrà cura di versare l'intera somma convenuta in unica soluzione in una data compresa fra il 1° ed il 30 Novembre.

Articolo 9

Impiego delle risorse e rendicontazione.

1. Le risorse stanziare dalla Regione, quale contributo finanziario per il concorso del Corpo nelle attività di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 2000 n. 353, saranno destinate alla copertura di costi sostenuti dal Corpo per l'espletamento del servizio di concorso alle attività di antincendio boschivo.

2. Fermi restando gli obblighi di rendicontazione, tramite presentazione di una relazione illustrativa delle attività svolte, entro il 30 aprile dell'anno successivo all'annualità di riferimento ed al fine di garantire il corretto ed adeguato svolgimento delle attività AIB e dei compiti d'istituto del Corpo, le somme versate saranno impiegate per le spese relative a:

- a) personale;
- b) acquisto, gestione e manutenzione di attrezzature, mezzi e materiali;
- c) acquisto di beni, servizi e **vettovagliamento** a supporto logistico.

Articolo 10

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Le attività previste dal presente accordo sono escluse dall'ambito di applicazione delle norme in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, in quanto riferite ad **amministrazioni** pubbliche svolgenti fini istituzionali.

Articolo 11

Responsabili dell'attuazione dell'accordo

1. I responsabili dell'attuazione del presente accordo sono, per le due **Amministrazioni**, il Direttore della Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica e il Direttore Regionale VV.F., che possono delegare alcune funzioni con specifici provvedimenti.

2. I responsabili o i loro delegati hanno compiti di indirizzo, **coordinamento** e verifica delle attività

previste dal presente accordo, fermo restando che le **Amministrazioni** rappresentate mantengono inalterate le proprie prerogative e competenze istituzionali.

3. Le modalità di interazione fra le parti sono definite congiuntamente dalle parti. Tali modalità convenute non potranno in alcun caso comportare il trasferimento di competenze, obblighi e responsabilità propri della Regione e del Corpo.

Articolo 12 Commissione paritetica

1. È altresì istituita una Commissione paritetica per la verifica annuale dell'esatto adempimento dei compiti affidati attraverso il presente accordo e la composizione bonaria delle divergenze operative ed amministrative eventualmente sorte.

2. La Commissione è composta da quattro membri, dei quali due di nomina del Direttore Regionale VV.F. del Piemonte e due nominati dal Direttore della Regione Piemonte competente in materia di Incendi boschivi.

3. La Commissione valuterà l'eventuale integrazione del contributo finanziario annuale di cui all'articolo 7 comma 3 del presente accordo.

4. La Commissione approva le modalità di svolgimento dei servizi di cui all'articolo 4 comma 4 e all'articolo 5 comma 3 del presente accordo.

4. La Commissione, inoltre, potrà avanzare proposte di modifica e integrazione dell'accordo in corso di validità o per i futuri schemi convenzionali, alla luce dei risultati della verifica annuale.

5. Le decisioni della Commissione paritetica sono ratificate dal Direttore Regionale VVF del Piemonte e dal Direttore della Regione Piemonte competente in materia di Incendi boschivi, o loro delegati.

Articolo 13 Regole di **comportamento** e responsabilità

1. I dipendenti di una delle parti che eventualmente si dovessero recare presso le sedi dell'altra per lo svolgimento delle attività convenzionali saranno tenuti a uniformarsi ai regolamenti di accesso e sicurezza in vigore presso la parte ospitante nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso anche con riguardo al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e ai protocolli sanitari legati all'emergenza epidemiologica COVID-19 in atto.

2. In particolare, gli stessi soggetti potranno essere edotti, anche a mezzo di appositi atti informativi, dei **comportamenti** ivi vigenti e potranno essere chiamati a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che, in merito, la parte ospitante riterrà, per motivi di organizzazione interna, di dover effettuare, dovendo scrupolosamente attenervisi.

3. Qualora dall'attività oggetto del presente accordo derivino danni al personale e ai mezzi delle parti contraenti, ciascuna parte si farà carico dei danni occorsi al proprio personale ed ai propri mezzi, **secondo i rispettivi** ordinamenti, rinunciando ad ogni azione di risarcimento nei confronti della **controparte**. È fatto salvo, in ogni caso, l'esercizio delle azioni di rivalsa nei riguardi del personale

coinvolto (anche se appartenente alla controparte) nel caso emergano a carico dello stesso profili di responsabilità per dolo o colpa grave.

4. Qualora dall'attività oggetto del presente accordo, derivino danni a terzi non appartenenti alle Amministrazioni interessate, ciascuna parte si fa carico di tutti i danni causati dai propri mezzi o dal proprio personale, tranne che gli stessi siano dipendenti da comportamenti imputabili esclusivamente a dolo o colpa grave del personale dell'Amministrazione della controparte. In tal caso è fatto salvo l'esercizio da parte di ciascuna Amministrazione dell'azione di rivalsa nei riguardi del proprio personale coinvolto e di quello appartenente alla controparte.

Articolo 14 Controversie

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia possa insorgere nell'**interpretazione** ed applicazione del presente accordo attraverso la Commissione paritetica di cui al precedente articolo.

2. Eventuali controversie, diverse dalle divergenze operative ed amministrative superabili attraverso l'intervento della Commissione paritetica di cui al precedente articolo, derivanti dall'applicazione del presente accordo, verranno risolte da un collegio arbitrale composto da tre membri, nominati il primo dalla Regione Piemonte, il secondo dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso Pubblico e della Difesa Civile, il terzo concordemente dagli altri due arbitri.

3. La sede esclusiva dell'arbitrato sarà Torino.

Articolo 15 Riservatezza

1. Per le attività svolte ai sensi del presente accordo i responsabili delle parti prescrivono il livello di riservatezza da applicare ai dati ed alla **documentazione** prodotta, che le parti stesse si impegnano a rispettare.

2. Ove non diversamente indicato si ritiene che la **documentazione** prodotta non abbia alcun vincolo di riservatezza.

Articolo 16 Proprietà, utilizzo e pubblicazione dei dati

1. Il presente accordo non incide sulla proprietà di dati e conoscenze acquisite da ciascuna parte singolarmente.

2. Nell'ambito delle attività previste dall'accordo le parti si impegnano a rendere disponibili le proprie conoscenze purché e nella misura in cui esse siano volte a favorire lo svolgimento delle stesse attività.

3. Ciascuna parte risponde in proprio per l'utilizzo che vorrà fare delle informazioni apprese o dei risultati ottenuti nell'ambito dell'accordo.

Articolo 17
Durata dell'accordo e clausola di efficacia

1. Il presente accordo ha validità triennale per gli anni 2021, 2022 e 2023.
2. L'esecutività del presente accordo decorre dalla data di registrazione del provvedimento da parte dei rispettivi organi di controllo.
3. La corresponsione da parte della Regione dell'assegnazione finanziaria minima annuale, di cui al precedente articolo 7, condiziona l'efficacia del presente atto e, pertanto, la mancata corresponsione da parte della Regione dell'assegnazione finanziaria annuale sospende l'efficacia del presente atto convenzionale, esonerando il Corpo da tutti gli obblighi da esso derivanti.

Articolo 18
Registrazione

1. Il presente accordo sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso a cura e spese della parte che avrà interesse alla registrazione.

Articolo 19
Norme transitorie e finali

1. Qualora, nel periodo di validità del presente accordo, dovessero entrare in vigore norme che modificchino l'ordinamento di uno dei contraenti, in modo tale da impedire l'assolvimento degli impegni stabiliti nell'accordo, la parte interessata potrà recedere dallo stesso, notificando formalmente la disdetta, con preavviso non inferiore a quattro mesi.

Letto, confermato e sottoscritto alla data di apposizione della firma digitale

REGIONE PIEMONTE

Direttore competente della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica

Gabriella GIUNTA (firmato digitalmente)

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Il Direttore Regionale del Piemonte

Antonio LA MALFA (firmato digitalmente)

MINISTERO DELL'INTERNO

Il Prefetto di Torino

Claudio PALOMBA (firmato digitalmente)

